

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Centro Bresciano Down – Associazione di promozione sociale"

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - Costituzione, sede e durata

È costituita l'Associazione denominata "Centro Bresciano Down - Associazione di promozione sociale", di seguito, nel presente, chiamata anche semplicemente CBD. Il CBD utilizza quale acronimo "CBD - APS".

Il CBD utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di "Centro Bresciano Down - Associazione di promozione sociale" o "CBD - APS".

Il CBD è un'associazione, apolitica e apartitica, senza fini di lucro, che intende operare per la promozione e la tutela dei diritti delle persone con Sindrome di Down.

Il CBD opera nel pieno rispetto dei principi di uguaglianza, sussidiarietà e pari opportunità tra uomini e donne attraverso modalità democratiche e nel rispetto dei principi di legge e della Costituzione Italiana.

Il CBD ha sede legale in Brescia.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il CBD potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

Il CBD ha durata illimitata.

ARTICOLO 2 - Statuto

Il CBD è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinato dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dalle norme applicabili contenute nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., dal presente Statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ARTICOLO 3. Finalità e attività di interesse generale

Il CBD persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c. servizi finalizzati all'inclusione lavorativa o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina

in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

- d. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

In particolare il CBD si prefigge di:

1. intervenire il più presto possibile verso i genitori o i tutori e i familiari di persone con sindrome di Down per consigliarli e alleviarne l'onere psicologico;
2. indirizzare e coordinare l'attività d'inserimento sociale della persona con Sindrome di Down fin dalla sua nascita.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, Il CBD potrà:

- i. promuovere, organizzare e gestire attività di ricerca e informazione relativa agli aspetti genetici, clinici, riabilitativi e sociali inerenti alla Sindrome di Down;
- ii. promuovere, organizzare e gestire servizi atti al recupero ed al mantenimento della salute delle persone con Sindrome di Down;
- iii. promuovere, organizzare e gestire attività di formazione ed informazione rivolte alla famiglia, alla scuola, agli operatori sociali e sanitari o chiunque svolga attività inerenti alla sindrome di Down;
- iv. promuovere, organizzare e gestire l'informazione rivolta in genere alla popolazione attraverso convegni, stampa e mass-media;
- v. promuovere presso la pubblica amministrazione tutte le azioni rivolte ad un pieno rispetto ed alla completa parità di diritti delle persone con Sindrome di Down;
- vi. collaborare e coordinare le attività con le associazioni che hanno finalità identificabili con quelle del CBD;
- vii. promuovere, organizzare e gestire le attività per la preparazione ed il conseguente inserimento nel mondo del lavoro delle persone con Sindrome di Down;
- viii. stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, nonché patrocinare e curare iniziative o attività opportune per il reperimento di finanziamenti atti a perseguire gli scopi anzidetti;
- ix. istituire centri, sezioni o sedi secondarie, cooperative di servizi o sociali, comunità alloggio e centri socio-riabilitativi senza fini di lucro.

L'Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti ex lege previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o

attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, il tutto nei limiti della normativa vigente in materia.

TITOLO II. Patrimonio e Bilancio

Articolo 4. Patrimonio, contributi e convenzioni.

Il patrimonio del CBD è costituito da beni mobili e immobili.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

L'importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

Articolo 5. Risorse Economiche

L'associazione trae le proprie risorse da:

- quote associative;
- contributi degli aderenti;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- entrate derivanti dalle attività di interesse generale nei limiti previsti dall'art. 79 del D.Lgs. 117/17, ivi incluse quelle accreditate, contrattualizzate o convenzionate e quelle di cui all'art. 85 del D.Lga. 117/17;
- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse;
- entrate da attività commerciali, nei limiti ex lege previsti;
- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'associazione.

TITOLO III. BILANCIO

ARTICOLO 6. Bilancio ed esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio l' 1 Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Per ogni anno finanziario il Consiglio direttivo presenta all'assemblea dei soci entro il 30 Aprile:

- il bilancio preventivo, comprendente le somme che si prevede di dover pagare nell'anno finanziario successivo;
- il conto consuntivo dell'esercizio finanziario, comprendente il conto finanziario e quello patrimoniale con allegati i riepiloghi dei residui, del conto di cassa e delle eventuali gestioni con contabilità separate.

Il progetto del bilancio, accompagnato dalla relazione del Consiglio deve essere consegnato al Presidente dell'Organo di controllo e depositato a disposizione di tutti i soci presso gli uffici della sede, almeno quindici giorni prima della data stabilita per l'assemblea dei soci.

ARTICOLO 7. Avanzi di gestione

Il patrimonio del CBD, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 3 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs.

n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ARTICOLO 8. Libri Sociali obbligatori

Il CBD tiene:

- il Registro dei Volontari;
- il Libro degli Associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- il Libro degli Inventari.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.

TITOLO IV. DISPOSIZIONI RELATIVE AI SOCI

ARTICOLO 9. Soci

Sono aderenti dell'associazione le persone con Sindrome di Down, nonché i loro genitori, i tutori/amministratori di sostegno/curatori speciali, i parenti, ed ogni altra persona che ne condivida le finalità, le associazioni di promozione sociale e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che

condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

In caso di adesione al CBD da parte di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il numero delle associazioni di promozione sociale dovrà essere superiore al cinquanta per cento degli enti aderenti.

Chi intende aderire al CBD deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti; la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli associati.

Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta.

Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati.

In caso di rigetto della domanda, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, alla prima riunione utile.

La qualità di socio non è incompatibile con l'essere membro di altre associazioni aventi finalità simili a quelle del CBD.

ARTICOLO 10. Adesione e attività di volontariato

L'adesione al CBD è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.

L'adesione al CBD comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea, che per il minore è attribuito all'esercente la responsabilità genitoriale.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

Il CBD nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, iscritti in un apposito Registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; il CBD può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute, documentate e preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con il CBD di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. IL CBD può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di

lavoro autonomo o di altra natura, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ARTICOLO 11. Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisce al CBD può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.

La comunicazione è annotata nel Libro degli associati.

L'aderente che si rende inadempiente agli obblighi di versamento, ovvero viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli associati.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ARTICOLO 12. Volontari e Assicurazioni Obbligatorie.

I volontari del CBD sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO V. ORGANI

ARTICOLO 13. Organi

Sono Organi del CBD:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio direttivo
- Il Presidente del Consiglio Direttivo
- l'Organo di controllo e di revisione legale.

ARTICOLO 14. Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano e rappresentativo della volontà del CBD. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è composta da tutti i soci.

ARTICOLO 15. Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro la fine del mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea può essere convocata anche mediante pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito web dell'associazione almeno quindici giorni prima.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 16. Rappresentanza dei soci

Ogni socio impedito a partecipare all'assemblea può farsi rappresentare da altro socio mediante apposita delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'Associazione.

Nessun socio può partecipare alla votazione su questioni concernenti i suoi personali interessi.

I membri del Consiglio direttivo non possono partecipare alle votazioni sul bilancio, sul conto consuntivo e su questioni concernenti le loro responsabilità.

ARTICOLO 17. Assemblea ordinaria

All'Assemblea convocata in seduta Ordinaria compete:

- a. l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- b. la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- c. l'acquisto dei beni immobili, l'accettazione di donazioni ed eredità, il conseguimento di legati;
- d. l'approvazione del programma di attività;
- b. ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo sottopone all'esame dell'Assemblea;
- c. nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca dell'Organo di controllo;
- d. nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e. la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- f. l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari;
- g. l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;

- h. l'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, stante il divieto di cui ai successivi articoli dello Statuto sociale e nei limiti ex lege consentiti;
- i. l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo;
- j. ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea Ordinaria.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio gli amministratori non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 18. Assemblea straordinaria

All'Assemblea convocata in seduta Straordinaria compete:

- a. la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. la devoluzione del patrimonio;
- d. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi degli associati e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà degli associati presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà dei associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

Per le modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria si intende validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con la maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto di voto.

ARTICOLO 19. Composizione

Il CBD è amministrato dal Consiglio Direttivo, composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri eletti dall'assemblea fra i soci dell'associazione.

Sono eletti membri del Consiglio Direttivo coloro che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi; in caso di parità di voti risulta eletto il più giovane di età: per tali votazioni ciascun elettore ha il diritto di esprimere tante preferenze quanti sono gli eleggendi.

Il Consiglio dura in carica due anni.

Il consigliere non intervenendo ad una riunione del Consiglio deve comunicare tempestivamente i motivi della sua assenza.

Il consigliere che senza giustificato motivo, non intervenga a tre consecutive riunioni del Consiglio si intende decaduto; la decadenza deve essere dichiarata dal Consiglio nel corso della prima riunione utile.

Il Consiglio Direttivo, con maggioranza dei 2/3 dei suoi membri, può, per gravi motivi, revocare il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine del CBD. In tal caso, la delibera del Consiglio Direttivo di revoca deve essere ratificata dall'Assemblea degli associati entro sessanta giorni dalla sua pronuncia. La revoca produce i suoi effetti dalla data della ratifica da parte dell'Assemblea. Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla ratifica dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

In caso di rinuncia scritta del consigliere eletto ovvero, qualora nel corso del biennio un consigliere venga a mancare per successiva rinuncia, decadenza o altre cause, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione utile, ricorrendo a coloro che risultano non eletti in occasione dell'ultima procedura di nomina dell'Organo, nell'ordine di preferenza da essa risultante. Qualora non fosse possibile ricorrervi, il Consiglio provvederà alla convocazione dell'Assemblea per eleggere il consigliere. I nuovi eletti, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Ciascun consigliere è rieleggibile salvo sia stato dichiarato decaduto da un precedente Consiglio direttivo.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento. Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

I consiglieri prestano la loro opera gratuitamente ed hanno diritto soltanto al rimborso delle spese documentate ed autorizzate preventivamente, effettuate nel corso ed in ragione del loro mandato e che essi abbiano anticipato per conto e nell'interesse del CBD.

ARTICOLO 20. Competenze del Consiglio Direttivo

Sono di competenza del Consiglio, in aggiunta alle funzioni ad esso espressamente attribuite in altre parti del presente statuto e ferme restando le competenze dell'assemblea:

- a. eleggere nel proprio seno, nella prima seduta dopo le elezioni da parte dell'assemblea, il Presidente cui spetta la rappresentanza legale, la sottoscrizione di ogni atto autorizzato dal Consiglio, nonché la convocazione delle adunanze consiliari.
- b. curare e favorire il perseguimento dello scopo dell'associazione.
- c. attuare le deliberazioni dell'assemblea e realizzare il programma di attività approvato dalla stessa.

- d. gestire il patrimonio sociale.
- e. curare l'ordinaria e la straordinaria amministrazione.
- f. predisporre e presentare all'assemblea il programma di attività del CBD, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo ciascuno corredato da una relazione, con particolare riguardo alla spesa.
- g. Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti ex lege previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.

ARTICOLO 21 – Il Presidente

Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile, rappresenta legalmente il CBD nei confronti di terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Al Presidente può essere delegato l'espletamento di specifici atti di ordinaria amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo del CBD e verifica l'osservanza dello Statuto e del Regolamento.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi per tutti i soci.

Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti o funzioni del proprio ufficio ad altri consiglieri, previa delibera del Consiglio Direttivo.

Il Presidente cura la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo, corredandoli di idonee relazioni.

ARTICOLO 22. Riunioni e deliberazioni

Le riunioni del Consiglio sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei membri. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei membri presenti; in caso di parità di voti la deliberazione non viene assunta dal Consiglio e rimandata alla sessione successiva.

Le deliberazioni sono assunte per alzata di mano o a scrutinio segreto e con l'astensione dell'interessato quando si tratti di affari o di persona su cui il consigliere abbia un diretto interesse.

Delle riunioni e delle deliberazioni assunte viene redatto un verbale a disposizione dei soci.

ARTICOLO 23. Compiti particolari

Qualora le circostanze lo richiedano, il Consiglio può incaricare uno o più suoi membri di espletare particolari compiti gestionali, amministrativi e di rappresentanza che siano comunque conformi allo scopo del CBD.

ARTICOLO 24. Organo di controllo - Composizione

L'Organo di controllo è eletto dall'assemblea dei soci, quando è ritenuto opportuno e nei casi previsti dalla Legge.

L'Organo di controllo, su decisione dell'Assemblea, può essere collegiale ovvero monocratico.

In caso di Organo collegiale, alla prima elezione utile, si elegge il Presidente.

Si compone di tre membri effettivi. L'Organo di controllo, alla prima seduta utile, elegge il suo Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea; i membri dell'Organo di controllo durano in carica due anni e

sono rieleggibili e almeno uno dei suoi componenti deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

ARTICOLO 25. Competenza

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. All'Organo di controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di controllo è pure deputato il controllo contabile.

TITOLO VI. DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 26. Scioglimento ed estinzione

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altro Ente del Terzo Settore, principalmente Associazioni di Promozione sociale, secondo le determinazioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 27. Clausola compromissoria

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

ARTICOLO 28. Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.